



Regolamento per i versamenti volontari da parte dell'aderente

Articolo 1. Oggetto

Il presente regolamento disciplina la facoltà riconosciuta all'aderente dal Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani di effettuare versamenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 10 dello Statuto, in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 252/2005.

Il versamento aggiuntivo, nella misura stabilita dall'iscritto, è volontario, viene effettuato direttamente dall'aderente ed è posto esclusivamente a carico di quest'ultimo.

Articolo 2. Modalità operative

Il versamento aggiuntivo può essere eseguito dall'aderente **entro il 30 novembre** di ogni anno.

A tal fine è necessario che l'aderente scarichi e compili l'apposito modulo presente sul sito www.fondogiornalisti.it. Tale modulo dovrà poi essere firmato in calce e inviato in originale al Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani al seguente indirizzo: **Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani, Corso Vittorio Emanuele II, 349, 00186 Roma** o tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo modulistica@pec-giornalisti.it unitamente alla copia della distinta del bonifico bancario.

Il bonifico bancario deve essere ordinato con disponibilità e data valuta fissa per il beneficiario **entro il 30 novembre**.

I versamenti devono essere effettuati con bonifico bancario a favore del conto corrente intestato a "Fondo Pensione Complementare Giornalisti Italiani - Conto Afflussi", **IBAN IT 34 I 03479 01600 000800868800** con la causale "Contributi Volontari" seguita dal codice fiscale dell'aderente.

Articolo 3. Regime fiscale

- I. Alla contribuzione aggiuntiva si applica il regime fiscale agevolato previsto per i contributi alle forme di previdenza complementare dal Decreto Legislativo n. 252/2005. I dati relativi alla contribuzione in corso d'anno, distinti in base alla fonte, sono rinvenibili nel sito del Fondo www.fondogiornalisti.it, utilizzando le proprie credenziali di accesso e consultando, dalla propria area riservata, la voce "Posizione".
- II. Il Decreto Legislativo n. 252/2005 prevede la deducibilità fiscale entro un limite massimo annuo, attualmente fissato in € 5.164,57. Tale limite si riferisce complessivamente a tutti i versamenti effettuati a titolo di previdenza complementare, sia dal contribuente che dal datore di lavoro, con esclusione della contribuzione derivante dal versamento, integrale o parziale, del TFR.

Per il riconoscimento dei benefici fiscali l'iscritto deve procedere autonomamente, in sede di denuncia annuale dei redditi.

A tal fine riceverà dal Fondo, in tempo utile, la certificazione del versamento aggiuntivo volontario che, unitamente alla distinta del bonifico bancario effettuato, costituiscono documentazione fiscalmente idonea per fruire della deduzione.

Nel caso in cui i contributi versati nell'anno dovessero superare il *plafond* di deducibilità, la parte eccedente dovrà essere comunicata al Fondo come contributo non dedotto.

(Consiglio di amministrazione del 6 ottobre 2016)
